

REGOLAMENTO (UE) 2015/552 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenoxy, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda le sostanze dimetenamid-p e proesadione sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze 1,3-dicloropropene e bifenoxy gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze tolilfluanide e trifluralin gli LMR sono stati fissati nell'allegato V di detto regolamento.
- (2) La non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ è prevista dalla decisione 2011/36/CE della Commissione ⁽³⁾. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai limiti del Codex (CXL) basati sugli impieghi nei paesi terzi, a condizione che siano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Analogamente, non si applica nei casi in cui gli LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione.
- (3) Riguardo al bifenoxy, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi. Per quanto concerne gli LMR per i semi di girasole e i semi di colza, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di mucca, pecora e capra), l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Riguardo al dimetenamid-p, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di ridurre gli LMR per arachidi, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di zucca e barbabietole da zucchero (radice) e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Per quanto concerne gli LMR per cipolline, lattuga ed erbe

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2011/36/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 18 del 21.1.2011, pag. 42).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenoxy according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 pp.].

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 pp.].

